

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1539-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DI PRIMIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

alla Presidenza il 26 giugno 1964

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio, effettuato in Roma il 28 giugno 1961

Presentata alla Presidenza il 17 novembre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio nei confronti dei cittadini stranieri ha dato luogo a suo tempo — e cioè nel 1947 — a varie controversie. È da notare che il problema si pose solo verso alcuni Paesi che non erano firmatari del Trattato di pace con l'Italia: l'articolo 78, paragrafo 6 di quel Trattato esonerava infatti i cittadini delle Nazioni Unite dal pagamento di tale imposta.

Nei riguardi della Svizzera, la questione venne risolta e definita dalla Commissione permanente di conciliazione italo-svizzera, la quale nell'ottobre 1956 propose ai due Governi un regolamento sulla materia, che venne tradotto in legge da parte nostra il 4 febbraio 1958.

L'Argentina e la Spagna, basandosi sugli accordi bilaterali che garantiscono la clausola della nazione più favorita in materia fiscale ai loro cittadini residenti in Italia, richiesero che il trattamento stabilito per gli svizzeri con la legge succitata fosse esteso ai rispettivi cittadini. La Spagna, in particolare, si appellò alla Convenzione di commercio e navigazione italo-spagnola, firmata a Roma il 15 maggio 1932 e che contiene appunto la clausola della nazione più favorita.

Nei riguardi dell'Argentina, si è provveduto in data 1° agosto ad effettuare uno scambio di Note — successivamente approvato con legge 3 dicembre 1962, n. 1766 — con la quale veniva data piena soddisfazione alla richiesta di detto Stato.

Nei riguardi della Spagna, motivi di opportunità contingente (derivanti dall'esigenza di trovare una soluzione alle controversie sorte dall'applicazione dell'imposta in parola a cittadini spagnoli) e la considerazione della modesta entità del gettito che l'imposta straordinaria sul patrimonio applicata ai cittadini di quel Paese avrebbe comunque assicurato all'Erario, hanno suggerito l'opportunità di pervenire — il 28 giugno 1961 — allo scambio di Note di cui si propone la ratifica.

Con tale scambio di Note vengono estesi ai contribuenti spagnoli (cittadini spagnoli al 28 marzo 1947, purché non fossero a quella epoca anche cittadini italiani, nonché società di persone o di capitali costituite secondo il diritto spagnolo prima di tale data) i benefici a suo tempo accordati ai contribuenti svizzeri ed argentini in materia di presentazione della dichiarazione dei beni imponibili, esenzione

da penalità, criteri di valutazione e tassazione dei beni dichiarati, modalità di pagamento dell'imposta, esame dei casi controversi.

Le norme in esame sono perfettamente simili a quelle adottate per i beni di cittadini svizzeri ed argentini in Italia, che sono state da tempo applicate con reciproca piena soddisfazione di entrambe le parti contraenti e si può quindi presumere che anche nel caso della Spagna esse avranno facile e soddisfacente applicazione.

Le suesposte ragioni inducono la III Commissione a chiedervi di dare il vostro assenso al disegno di legge di approvazione ed esecuzione dello Scambio di note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio, effettuato in Roma il 28 giugno 1961.

DI PRIMIO, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

È approvato lo scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio ai cittadini spagnoli, effettuato in Roma il 28 giugno 1961.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alle clausole dell'ultimo periodo delle Note stesse.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.